

Risposta interpellanza

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Presentata da: Fabio Degli Antoni | data: 26.05.2008 |
| evasione: seduta del 15.12.2008 | da: On. Sindaco |

RM del 29.09.2008

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | materiale elettorale “caso Bergomi” |
|----------|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|--|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| <p>Premessa:</p> | <p>La competenza del Municipio in materia di determinazione del domicilio nel Comune è demandata dalla legislazione cantonale in vigore. In questo senso vale la pena richiamare i disposti di legge che attribuiscono all'Esecutivo la competenza in ambito di controllo degli abitanti, e meglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'art. 106 LOC (Legge organica comunale) stabilisce infatti che il Municipio “... tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nelle altre forme previste dalle leggi e dai regolamenti...”; – l'art 128 del Regolamento comunale richiama i disposti prima enunciati relativi all'art. 106 LOC; – il Regolamento cantonale concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione demanda a tutti i Comuni i compiti attinenti al controllo abitanti, per l'accertamento dei cittadini svizzeri e stranieri che risiedono nel Comune (art. 3). <p>Evidente quindi la competenza in materia di accertamento e determinazione del domicilio da parte dell'Esecutivo comunale anche nel caso oggetto della presente interpellanza.</p> <p>Come ogni decisione emanata da un'autorità amministrativa, anche quelle attinenti alla determinazione del domicilio, seppur di natura declaratoria, sono suscettibili di ricorso, il cui esito dipende esclusivamente dall'apprezzamento di fatto e di diritto delle istanze giudiziarie amministrative superiori.</p> <p>Le decisioni del Municipio divengono per contro definitive, trascorso il regolare termine di ricorso previsto dalla Legge sulla procedura amministrativa.</p> | | | | | | | | |
| <p>Risposta ai quesiti:</p> <p>1) Quanto è costato il materiale elettorale in tutti i suoi dettagli?</p> | <p>Il costo del materiale elettorale, limitatamente alle conseguenze legate alla determinazione del domicilio del signor Gianni Bergomi, è così riassumibile:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">– schede elettorali Municipio</td> <td style="text-align: right;">fr. 805.00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">– schede elettorali Consiglio Comunale</td> <td style="text-align: right;">fr. 896.00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">– liste candidati Municipio + CC</td> <td style="text-align: right;"><u>fr. 537.00</u></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">fr.2'238.00</td> </tr> </table> | – schede elettorali Municipio | fr. 805.00 | – schede elettorali Consiglio Comunale | fr. 896.00 | – liste candidati Municipio + CC | <u>fr. 537.00</u> | Totale | fr.2'238.00 |
| – schede elettorali Municipio | fr. 805.00 | | | | | | | | |
| – schede elettorali Consiglio Comunale | fr. 896.00 | | | | | | | | |
| – liste candidati Municipio + CC | <u>fr. 537.00</u> | | | | | | | | |
| Totale | fr.2'238.00 | | | | | | | | |
| <p>2+3) Sapeva che l'On. Bergomi aveva annunciato di attendere un giorno prima dell'invio del materiale perché era attesa il giorno seguente dopo l'invio la risposta del Consiglio di</p> | <p>In data 7 aprile 2008 il Municipio dichiarava che i presupposti per la costituzione del domicilio dell'On. Gianni Bergomi, per tutta una serie di motivi accertati e documentati, non era data a Paradiso, per cui decadeva pure l'esercizio del diritto di voto ed eleggibilità. Tale determinazione comunale trovava del resto conforto nella precedente decisione del 2 aprile 2008 del CdS.</p> <p>La decisione comportava quindi lo stralcio del nominativo dalla lista e dalla scheda relativa all'elezione del Municipio.</p> | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Stato? | <p>L'On. Gianni Bergomi ha effettivamente preso contatto telefonicamente con il solo ufficio Controllo abitanti in data <u>9 aprile 2008</u> invitando la Capo ufficio, a titolo personale, ad attendere nella spedizione del materiale di voto in cui non figurava il suo nominativo in quanto, a suo dire, sarebbe giunta una decisione del Consiglio di Stato con la quale avrebbe sospeso la risoluzione presa dal Municipio in data 7 aprile 2008 riguardante la determinazione del suo domicilio. Si rileva come perlomeno insolita appariva l'informazione riportata dall'On. Gianni Bergomi e d'altra parte indubbiamente non comprovata a quel momento da una decisione formale rilasciata dall'Autorità superiore che indicasse al Municipio una diversa applicazione per rapporto alla decisione adottata in data 7 aprile 2008 sul domicilio.</p> <p>Solo con altrettanto insolita (vista la precedente contraria determinazione dell'intero CdS) decisione <u>10 aprile 2008</u> del Presidente del Consiglio di Stato, On. Marco Borradori, anticipata via fax alla Cancelleria comunale lo stesso giorno alle ore 15.11, il Municipio veniva a conoscenza dell'accoglimento dell'istanza provvisoria di sospensione della decisione adottata dal Municipio in data 7 aprile 2008, richiesta dalla controparte. L'invio cartaceo è per contro giunto solo in data 11 aprile 2008. In ogni caso da elogiare la tempestività dell'Autorità superiore nel decidere la pratica.</p> <p>L'art. 26 della Legge sull'esercizio dei diritti politici e le stesse disposizioni emanate dalla Divisione della Giustizia in occasione delle elezioni comunali, indicavano <u>i termini entro i quali il materiale di voto (schede facsimili + liste dei candidati e istruzioni di voto) dovevano giungere al domicilio dell'avente diritto di voto.</u></p> <p>Per le elezioni di aprile il termine massimo era previsto per il <u>10 aprile 2008</u>. Ne consegue che l'invio del materiale di voto, tenuto conto dei tempi necessari a garantire il recapito postale prioritario (posta A), non poteva certo avvenire susseguentemente al giorno 9 aprile 2008 e, in tutta buona fede, non poteva neppure essere modificato sulla base di informazioni <u>giunte verbalmente</u>, peraltro il giorno antecedente alla decisione adottata dal Presidente del Governo.</p> <p>L'On. Sindaco, nelle funzioni attribuite dall'art. 118 LOC, e quale capo dicastero dell'amministrazione generale è stato ovviamente informato e reso partecipe in ogni singola decisione da adottare nella particolare circostanza ed in tempi assai ristretti.</p> <p>Facciamo inoltre notare come le disposizioni in materia di agevolazione al voto prevedevano fra l'altro la facoltà data all'elettore di votare anticipatamente già a partire da lunedì 7 aprile 2008. Termine puntualmente rispettato tant'è che alcuni elettori hanno regolarmente usufruito di tale facilitazione, usufruendo ovviamente delle schede senza il nominativo dell'On. Gianni Bergomi.</p> |
| 3) Perché è stato inviato lo stesso e in anticipo? | Vedi punto precedente. Si precisa che il materiale non è stato inviato in anticipo ma entro i termini stabiliti dalla legge. |

| | |
|---|--|
| <p>4) Chi paga questi errori?</p> | <p>E' sicuramente inopportuno parlare di errori, semmai trattasi di una successione di eventi, non certo voluti e prevedibili dall'Autorità comunale, che hanno portato l'Esecutivo ad adottare tutta una serie di provvedimenti e decisioni in tempi brevi e su temi che gli competono per Legge. Anche col senno di poi il Municipio ritiene il suo agire esente da possibili censure.</p> <p>Non da ultimo da ribadire che la decisione sulla determinazione del domicilio è avvenuta sulla base delle chiare indicazioni fornite dallo stesso Consiglio di Stato al completo nella risoluzione di accoglimento di due ricorsi presentati proprio avverso il domicilio e l'iscrizione a catalogo elettorale dell'On. Gianni Bergomi, in cui lo stesso CdS indicava all'Esecutivo di emettere una nuova decisione sulla determinazione del domicilio in tempi brevi.</p> <p>La decisione adottata dal Municipio sulla determinazione del domicilio, alla stregua di un qualsiasi atto amministrativo, soddisfa le condizioni che la Legge sulle procedure amministrative postula per far sì che sia valida quale manifestazione di volontà emanata unilateralmente da un organo o da un'istituzione dello Stato, impugnabile in via di ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p>Non è poi certo nelle facoltà dell'Esecutivo prevedere le conseguenze che una qualsiasi decisione possa suscitare nei confronti del destinatario e l'eventualità che quest'ultimo interponga ricorso.</p> |
| <p>5) Non ritiene un errore aver prematuramente inviato il materiale elettorale senza il suo nome?</p> | <p>No, per i motivi già precisati poc'anzi e soprattutto tenuto conto dei termini imposti dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, per l'invio del materiale elettorale. Il Municipio ha quindi agito garantendo pienamente l'esercizio del diritto di voto ad ogni elettore.</p> |
| <p>6) Non pensa che debbano essere i Municipali dell'ultima legislatura a doversi assumere i costi?</p> | <p>Non è certamente competenza di questo Municipio adottare misure nei termini proposti dagli interpellanti, semmai l'Autorità di vigilanza a cui compete valutare gli interventi nei casi in cui ravvisa indizio o sospetto di cattiva amministrazione. Ma non si dubita che non sarà il caso, alla luce anche delle considerazioni fatte dal Tribunale Federale, nostra massima corte, in occasione del diniego dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dal Signor Gianni Bergomi.</p> <p>Ci sembra quindi quantomeno fuori luogo la riflessione fatta dagli interpellanti, ritenuto che il Municipio ha agito correttamente nei limiti del suo potere di apprezzamento.</p> |